

## STATUTO

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

#### Art. 1 Denominazione e principi

È costituita la **Confederazione Sindacale Autonoma Italiana del Lavoro** (Conf.S.A.I.L.), con sede a Palermo. La Conf.S.A.I.L. è una libera Associazione sindacale che rappresenta i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, agricolo, i pensionati, i disoccupati e la categoria degli inquilini. La Confederazione sindacale svolge la rappresentanza del lavoro dipendente pubblico, privato e autonomo in tutto il territorio Nazionale.

La Conf.S.A.I.L. si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, e nel contempo afferma che Stato e Società debbano ordinarsi al rispetto delle esigenze della persona. Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il successo di un ideale di pace. Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della individualità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti. Essa afferma che l'accoglimento del sindacato libero e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente ed inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine popolare.

Pertanto, mentre si ispira al principio della egemonia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche del lavoratore e della sua famiglia e il loro miglioramento morale, culturale e sociale, dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori all'organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

#### Art. 2 Intercategorialità

La Conf.S.A.I.L. è una Organizzazione sindacale fondata sul principio dell'autonomia associativa di tipo intercategoriale, rappresentativa dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei precari o in cerca di prima occupazione, dei pensionati, degli studenti, degli inquilini e degli utenti e consumatori.

La Conf.S.A.I.L. rappresenta gli interessi e le rivendicazioni di tutte le lavoratrici e i lavoratori comunque dipendenti in Italia, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato. La Conf.S.A.I.L. non ha fini di lucro ed è costituito come associazione di fatto ex art. 36 e seguenti del Codice Civile.

#### Art. 3 Scopi

Scopi della Conf.S.A.I.L. sono:

1. La promozione della tutela degli interessi morali, economici, sociali, culturali, professionali e giuridici dei propri aderenti e degli aderenti ai sindacati affiliati, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e movimenti politici e da interferenze delle controparti datoriali e dai poteri pubblici;
2. La risoluzione e conciliazione delle vertenze individuali e collettive innanzi ai competenti organi;
3. La partecipazione alle trattative, alla stesura ed alla sottoscrizione di contratti collettivi con le associazioni dei datori di lavoro, consultazioni, concertazioni, patti di sviluppo e di altre intese di carattere generale, comunque denominati, con i Governi Centrali, Regionali e Locali e con altri soggetti rappresentativi dell'economia e del lavoro;
4. Il perseguimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle associazioni datoriali di una politica sociale, previdenziale, del lavoro e dell'occupazione che sia coerente con gli obiettivi confederali;
5. L'organizzazione di convegni di studio, incontri, tavole rotonde dibattiti sui temi sociali, previdenziali, occupazionali e del lavoro e su altri temi di interesse sindacale, confederale e di categoria, e, del lavoro dipendente e autonomo;
6. La presenza della Conf. S.A.I.L., direttamente o mediante altra Organizzazione Autonoma che persegue finalità di comunitarismo a cui aderirà negli organismi bilaterali, consultivi, di rappresentanza, di controllo sia di livello europeo che nazionale, regionale, provinciale, comunale e dei rispettivi enti e



- consorzi, nonché nelle ulteriori strutture del settore privato ove sia prevista la partecipazione del sindacato;
7. L'azionamento di politiche per la formazione e l'aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori, direttamente con la costituzione di enti e/o attraverso l'adesione a strutture già esistenti, come previsto dal successivo art. 6, punto b), ultimo comma, nonché per mezzo degli istituti della bilateralità costituiti in forma paritetica con le associazioni datoriali per le singole categorie e, ancora, in forma consortile tra i propri enti formativi e quelli di altre organizzazioni;
  8. La promozione ed attuazione in ogni atto o azione per la realizzazione degli scopi prefissi, nell'interesse della Conf. S.A.I.L. e dei suoi associati;
  9. La definizione di studi, elaborazioni, ricerche, in materia di diritto del lavoro, economia e sociologia del lavoro e ogni altra materia che possa concorrere al miglioramento delle condizioni sociali del mondo del lavoro, dipendente e autonomo;
  10. promuovere, una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni dell'Unione Europea.

#### **Art. 4 Patrimonio Comune**

Il patrimonio comune è costituito dalle entrate ordinarie, dalle entrate straordinarie e dal patrimonio della Organizzazione. Esso serve al perseguimento degli scopi.

Le entrate ordinarie della Conf. S.A.I.L. sono costituite da:

1. contributi degli iscritti;
2. contributi versati dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni aderenti o a cui aderisce o si affilia;
3. interessi attivi.

Le entrate straordinarie sono costituite:

- dagli eventuali contributi straordinari degli iscritti e dei sindacati aderenti ovvero dagli atti di liberalità eventualmente posti in essere in favore della Conf. S.A.I.L. anche da organizzazioni nazionali alle quali la Conf. S.A.I.L. aderisce o sottoscrive patti di affiliazione e tesseramento organizzativo diretto o per conto;
- corrispettivi per prestazioni di servizi in convenzione di Sindacato nazionale a cui aderisce o con il quale sottoscrive patti di affiliazione o di adesione, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- corrispettivi per viaggi e soggiorni rivolti agli stessi soggetti del punto precedente;
- entrate per cessioni di pubblicazioni, anche nei confronti di terzi, oltre che degli associati, riguardanti la stampa di contratti collettivi di lavoro, nonché per l'assistenza prestata per l'applicazione dei contratti stessi e delle norme della legislazione sociale e del lavoro;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali conformi ai fini istituzionali;
- da ogni altra entrata o bene comunque derivante dalle singole articolazioni dell'organizzazione, nonché dai beni in cui sono state investite tutte le entrate anzidette.

Il patrimonio della Confederazione è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti con i propri fondi o ad essa pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci e le organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo chiedere la divisione del fondo comune che resta indiviso ed a disposizione della Conf. S.A.I.L.

La gestione amministrativa è di competenza del Segretario Generale del Conf. S.A.I.L., che può nominare uno più responsabili amministrativi.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione, che potrà essere quella a cui si aderisce, che abbia analoghe finalità, designata dal segretario generale del S.N.L., sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge del dicembre 1996 n. 662, così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **Art. 5 Bilancio Nazionale e Responsabilità Amministrative**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria Nazionale predispone e presenta al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Entro il 31 maggio la Segreteria Nazionale predispone e presenta al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo del precedente anno.



## **Art. 6 Associati e Sindacati aderenti**

L'adesione dei lavoratori avviene direttamente al Conf. S.A.I.L. o per il tramite dei sindacati e associazioni aderenti o al quale il Conf. S.A.I.L. aderisce o sottoscrive Patti di Affiliazione o di Adesione.

### **A) ASSOCIATI**

Il Conf. S.A.I.L. riunisce i lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, i precari o in cerca di prima occupazione, i pensionati, gli studenti, gli inquilini, gli utenti ed i consumatori che lo richiedano espressamente in forma scritta e/o che rilasciano all'Organizzazione formale delega di ritenuta associativa. La richiesta dovrà essere corredata dall'attestato di avvenuto versamento qualora disoccupati, pensionati, occasionali, volontari, studenti.

Sono soci anche coloro che hanno rilasciato delega ai Sindacati e alle Associazioni aderenti. Sono soci aggregati coloro che nel rispetto dei relativi statuti hanno rilasciato delega alle organizzazioni aderenti.

La Segreteria Generale assegna gli associati ai coordinamenti e, ove esistenti, ai Sindacati di categoria affiliati. Tutti gli Associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. E' garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità del Sindacalismo Nazionale. Tutti gli Associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.

Coloro che intendono associarsi al Conf. S.A.I.L., devono inoltrare domanda alla Segreteria Confederale Nazionale, direttamente o per il tramite delle strutture Regionali, Provinciali, Territoriali o di categoria, dichiarando di accettare la dottrina e le finalità del Sindacalismo Nazionale e impegnandosi ad osservare lo statuto della Confederazione.

Il lavoratore che intende recedere dall'associazione deve darne formale comunicazione.

### **B) OO.SS. ADERENTI**

Alla Confederazione aderiscono anche Federazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria già esistenti.

Il rapporto tra sindacati aderenti e il Conf. S.A.I.L., è disciplinato dalla Segreteria Generale, che provvederà ad emanare volta per volta regolamenti specifici. L'adesione di Organizzazioni sindacali e di Associazioni avviene tramite ammissione, sancita dalla Segreteria Generale.

Il Conf. S.A.I.L. può decidere di sottoscrivere patti federativi con altre organizzazioni, aderire eventualmente ad altre Organizzazioni sindacali o ad organismi internazionali. L'adesione o la federazione viene decisa dalla Segreteria Generale che, con le medesime modalità, può revocare in ogni momento adesioni o federazioni precedentemente deliberate.

Al Conf. S.A.I.L. possono aderire anche istituti ed enti della formazione professionale, nonché associazioni culturali, purché dotate di statuti coerenti con i principi della confederazione e previa stipula di accordo bilaterale tra le parti.

## **Art. 7 Cariche sindacali**

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli associati, mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Gli iscritti, in regola con i pagamenti dei contributi associativi, partecipano, ai vari livelli territoriali, alle elezioni degli organi in occasione dei Congressi delle Federazioni e/o sindacati aderenti. Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dalla Segreteria Nazionale. La stessa, per impegni di carattere permanente del dirigente sindacale, ha facoltà di deliberare eventuale indennità di carica. La carica di Segretario Generale e quelle di Segretario Responsabile di Federazione Nazionale di categoria sono incompatibili con mandati di parlamentare europeo e nazionale;

Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il Segretario Generale ed i Segretari Responsabili di Federazione Nazionali decadono dall'incarico e vengono sostituiti da responsabili temporanei, nominati, sino alla celebrazione del congresso straordinario, rispettivamente dal Consiglio Nazionale. Le cariche di Segretario Generale, di Segretario Regionale e Provinciale della Confederazione non sono cumulabili tra loro.

## **TITOLO II – ORGANIZZAZIONE CENTRALE**

### **Art. 8 Struttura Nazionale**

La struttura Nazionale del Conf. S.A.I.L. si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Nazionale;
3. il Segretario Generale;
4. la Segreteria Nazionale;
5. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 9 Il Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Conf. S.A.I.L. che determina l'indirizzo generale della Confederazione. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi confederali e per le Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni Sindacali, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari. Il Congresso si svolge in via ordinaria ogni 5 anni e viene convocato secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
- b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
- c) deliberare le linee strategiche e verificare l'operato della Confederazione;
- d) fissare le direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale;
- f) ratificare la consistenza numerica del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probitiviri;
- g) eleggere il Consiglio Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Probitiviri;
- h) approvare, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, eventuali modifiche statutarie.

Le delibere inerenti le eventuali fusioni con altre Confederazioni autonome o l'eventuale scioglimento della Confederazione dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati.

#### **Art. 10 Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, rappresentanti dei Sindacati e delle Associazioni aderenti, all'uopo indicati.

Alle riunioni viene convocato anche il Segretario Generale della organizzazione sindacale al quale il Conf. S.A.I.L. aderisce o sottoscrive Patti di affiliazione.

Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera le linee politico-sindacali del Conf. S.A.I.L.;
- b) coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali in materia di politica generale e rivendicativa;
- c) procede ai necessari ed eventuali accorpamenti fra categorie di lavoratori affini per la costituzione di una struttura meglio definita della Confederazione;
- d) approva il regolamento dello Statuto, amministrativo e congressuale predisposto dalla Segreteria Generale;
- e) delibera l'adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;
- f) delibera sul bilancio preventivo predisposto dalla Segreteria Generale ed approva il bilancio consuntivo;
- g) fissa l'entità della quota sindacale di adesione.

Il Consiglio Nazionale è convocato di norma due volte all'anno, con un preavviso di almeno dieci giorni.

#### **Art. 11 Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso Nazionale o dal Consiglio Nazionale e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Segretario Generale rappresenta il Conf. S.A.I.L. a tutti gli effetti di legge: ad esso spettano i poteri di firma.

Il Segretario Generale:

- a) rappresenta la Confederazione ed ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee ed extraeuropee;
- b) assume la responsabilità dell'informazione e della stampa;
- c) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statuari, avvalendosi della Segreteria Nazionale, delle aree funzionali e degli uffici operativi di cui nomina i responsabili;
- d) convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale, le Aree Funzionali e gli Uffici Operativi;
- e) cura i rapporti con le Federazioni Nazionali, le Segreterie Regionali e Provinciali della Confederazione;
- f) interviene, in caso di necessità, d'intesa con la Segreteria Nazionale, nelle eventuali controversie insorte, a tutti i livelli, tra la Confederazione e le Organizzazioni Sindacali ed in quelle tra le Organizzazioni Sindacali.

Al fine di tutelare l'immagine della Confederazione, il Segretario Generale, può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti:

- a) rappresenta legalmente il Conf. S.A.I.L. di fronte a terzi ed in giudizio e può delegare tale rappresentanza, in caso di necessità, a dirigenti di sua fiducia;
- b) assume impegni in nome e per conto del Conf. S.A.I.L. nell'ambito delle decisioni adottate dalla Segreteria Nazionale;
- c) in caso di sua assenza, o di legittimo impedimento, egli è sostituito, con specifica delega, da un vicario nominato dallo stesso Segretario Generale;



d) viene eletto dal Congresso Nazionale, nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa;

e) Il Segretario Generale nomina i Segretari Responsabili delle Federazioni Nazionali;

Al Segretario Generale compete garantire con le opportune iniziative, politiche sindacali e organizzative, tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l'attività ed il funzionamento della Organizzazione.

#### **Art. 12 La Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è organo esecutivo centrale ed attua con collegiale responsabilità le decisioni assunte dal Congresso Nazionale ed i deliberati del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Nazionale designa e revoca i propri rappresentanti in Organismi Nazionali, Europei ed Extraeuropei, nonché negli Enti o Società di emanazione Confederale. La Segreteria Nazionale delibera, qualora sia ritenuto necessario e con procedura immediata, sul corretto funzionamento della Confederazione, sulla tutela degli interessi generali degli associati e nelle situazioni d'urgenza. Tali delibere devono essere ratificate alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 13 Collegio Nazionale dei Probiviri**

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria. E' composto da tre membri effettivi iscritti al Conf. S.A.I.L., che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

Il Collegio ha i seguenti compiti:

- esamina i casi deferiti dalla Segreteria Nazionale, deliberando, ove nel caso, l'esclusione del socio;
- decide sui conflitti statuari, di competenza, di territorialità, di elezione e rappresentanza e di incompatibilità;
- assicura un secondo grado di giudizio su richiesta dei Sindacati e Associazioni aderenti o su ricorso dei diretti interessati, se già giudicati dal massimo organo giurisdizionale dell'organizzazione Sindacale di appartenenza.

La competenza per il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri o per l'attivazione degli altri compiti previsti è esclusivamente del Segretario Generale, una volta assunta la decisione con delibera motivata trasmette gli atti relativi al collegio, informa la parte interessata e provvede a convocare il Collegio.

Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono vincolanti per gli associati del Conf. S.A.I.L. e quindi anche per gli organismi delle Organizzazioni sindacali nazionali aderenti a qualunque livello e sono immediatamente esecutive.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso, entro dieci giorni, ricorso alla Segreteria Nazionale che, con propria delibera può confermare la decisione, rendendola quindi definitiva, o annullarla. Il ricorso alla Segreteria Nazionale non sospende il provvedimento.

La Segreteria Nazionale, in casi di particolare gravità, può adottare provvedimenti di sospensione dalla qualifica di associato in attesa del pronunciamento del Collegio Nazionale dei Probiviri. È facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito notificato alla Segreteria Nazionale del Conf. S.A.I.L., per tutti gli adempimenti del caso.

La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria Nazionale del Conf. S.A.I.L. entro i 20 giorni successivi alla data del dispositivo ed è facoltà delle parti in causa richiederne una copia.

L'iscritto al Conf. S.A.I.L. che violi quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
- b) sospensione dai diritti e/o destituzione dalle cariche ricoperte;
- c) sospensione fino a dodici mesi dall'iscrizione, con destituzione da eventuali incarichi;
- d) espulsione.

#### **Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell'ambito del rendiconto economico annuale presentato dalla Segreteria Nazionale e ne riferisce al Consiglio Nazionale.

È composto da tre membri effettivi, individuati tra gli iscritti al Conf. S.A.I.L., che eleggono tra di loro un presidente, e due membri supplenti.

### **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

#### **Art. 15 Struttura Regionale**

La Struttura Regionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso Regionale;
2. il Consiglio Regionale;
3. il Segretario Regionale;

4. la Segreteria Regionale;
5. il Collegio Regionale dei probiviri.

#### **Art. 16 Congresso Regionale**

Il Congresso Regionale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione nel territorio regionale in coerenza con quella nazionale. Il Congresso Regionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni Sindacali, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari. Il Congresso regionale ha il compito di:

- esaminare e sviluppare l'azione della Confederazione in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio;
- deliberare l'indirizzo di politica confederale per l'area regionale, formulandone le risoluzioni organiche;
- fissare le direttive generali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo;
- eleggere il Consiglio Regionale e il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 17 Il Consiglio Regionale**

Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dai Segretari Regionali delle Organizzazioni Sindacali aderenti al Conf. S.A.I.L.;
- b) da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica del Conf. S.A.I.L., a livello regionale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.

Il Consiglio Regionale elegge:

- il Segretario Regionale;
- la Segreteria Regionale.

Il Consiglio Regionale:

- coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali, in attuazione delle delibere degli organi nazionali;
- attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento interprovinciale;
- definisce le azioni di politica sindacale con l'Ente Regione, designa e revoca i rappresentanti della Confederazione negli organismi istituzionali a livello regionale;
- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria Regionale.

Il Consiglio Regionale è convocato di norma due volte l'anno.

#### **Art. 18 Il Segretario Regionale**

Il Segretario Regionale:

- a) ha la rappresentanza legale della Confederazione nella Regione;
- b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale, avvalendosi della Segreteria Regionale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Segreteria, fissandone l'o.d.g.;
- d) convoca, d'intesa con la Segreteria Regionale, la conferenza organizzativa dei Segretari provinciali che ha un ruolo consultivo.

#### **Art. 19 La Segreteria Regionale**

La Segreteria Regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organi nazionali e delle decisioni del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale. La Segreteria Regionale è costituita da tre a cinque membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella regione e favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio. Essa è presieduta dal Segretario Regionale. Il Segretario Regionale può designare uno dei membri della Segreteria, Vicesegretario con funzioni vicarie e il Segretario amministrativo.

#### **Art. 20 Collegio Regionale dei Probiviri**

Il Collegio Regionale dei Probiviri svolge compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei Probiviri ed è composto da tre membri effettivi iscritti al Conf. S.A.I.L., che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti.

#### **Art. 21 Struttura Provinciale**

La Struttura Provinciale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso Provinciale;
2. il Consiglio Provinciale;
3. il Segretario provinciale;
4. la Segreteria provinciale;
5. il Collegio Provinciale dei Probiviri.

#### **Art. 22 Congresso Provinciale**

Il Congresso Provinciale delibera la linea unitaria della Confederazione in coerenza con quella Nazionale e regionale. E' costituito dai delegati eletti dalle singole Organizzazioni Sindacali, nel numero previsto dalle norme regolamentari.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il Congresso Provinciale:

- esamina e sviluppa l'azione della Confederazione in campo provinciale e discute sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico del territorio;
- eleggere il Consiglio provinciale, il Collegio dei probiviri.

#### **Art. 23 Consiglio Provinciale**

Il Consiglio Provinciale è composto:

- dai Segretari Provinciali delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confederazione;
- da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica del Conf. S.A.I.L. a livello provinciale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.
- Il Consiglio Provinciale:
- coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali aderenti in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali;
- attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali della Confederazione;
- attende alle contrattazioni decentrate;
- designa e revoca i propri rappresentanti negli organismi istituzionali a livello provinciale;
- delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuali predisposti dalla Segreteria Provinciale;
- elegge il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale.

#### **Art. 24 Il Segretario Provinciale**

Il Segretario Provinciale:

- a) ha la rappresentanza legale della Confederazione in Provincia;
- b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statuari Provinciali nel rispetto di quella Nazionale e Regionale, avvalendosi della Segreteria Provinciale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Segreteria fissandone l'o.d.g.

#### **Art. 25 Segreteria Provinciale**

La Segreteria provinciale è organo esecutivo nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso provinciale e dal Consiglio provinciale. La Segreteria provinciale è costituita da tre a cinque membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella provincia e favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.

Essa è presieduta dal Segretario Provinciale. Il Segretario Provinciale designa uno dei membri della Segreteria, Vicesegretario con funzioni vicarie ed il Segretario Amministrativo.

#### **Art. 26 Collegio Provinciale dei Probiviri**

Il Collegio Provinciale dei Probiviri svolge compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei Probiviri ed è composto da tre membri effettivi iscritti al Conf. S.A.I.L., che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 Regolamenti d'attuazione**

E' prevista l'adozione di uno o più regolamenti d'attuazione del presente statuto. La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi sono di competenza del Segretario Generale. I regolamenti e le eventuali modifiche sono ratificati dal Consiglio Nazionale. La comunicazione dell'adozione dei regolamenti può essere effettuata anche mediante pubblicazione della notizia sul sito internet della Organizzazione.

I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l'altro, i diritti e i doveri degli associati, le incompatibilità, le nomine pro-tempore, le revoche dagli incarichi, la dotazione dei fondi economici, le R.S.A., l'attribuzione dei distacchi, dei permessi e delle libertà sindacali in genere, l'istituzione di eventuali ulteriori strutture funzionali e comunque quanto necessario al perseguimento degli scopi sociali.

#### **Art. 28 Rapporti fra il Conf. S.A.I.L. e le organizzazioni aderenti**

I Sindacati e le Associazioni aderenti hanno l'obbligo di informare con periodicità almeno semestrale il Conf. S.A.I.L. relativamente a: Statuto vigente, composizione degli organi statuari, consistenza degli iscritti.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di corrispondere, mensilmente, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Nazionale, i contributi per il tesseramento alla Confederazione, salvo che il Conf. S.A.I.L. non decida di effettuare un tesseramento centralizzato o a mezzo Confederazione Autonoma alla quale può aderire o sottoscrivere Patti di affiliazione.

I Sindacati aderenti e gli iscritti delle stesse non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di partecipazione e di voto negli organismi statuari e nelle assemblee nonché dall'elettorato attivo e passivo. La Segreteria Generale può, con propria insindacabile decisione, decidere in qualsiasi momento la cessazione della adesione di ciascuno dei Sindacati e di ciascuna delle Associazioni aderenti.

Il Conf. S.A.I.L. rappresenta i singoli Sindacati e Associazioni aderenti nelle trattative e nella stipula di accordi concernenti questioni di carattere generale che investano i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori.



Ogni Sindacato aderente dovrà però preventivamente informare il Conf. S.A.I.L. circa i contenuti delle piattaforme contrattuali.

Per la definizione e la sottoscrizione dei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) il Conf. S.A.I.L. potrà sottoscrivere anche in adesione CCNL di altre sigle autonome di cui condivide le finalità e assumerà un comportamento conforme alle linee deliberate dagli organismi del Sindacato aderente.

**Art. 29 Enti Operativi e società**

Il Conf. S.A.I.L. potrà costituire o aderire a enti operativi e società specifici per taluni settori di operatività quali la previdenza e l'assistenza sociale, la formazione universitaria e professionale anche finanziata con fondi comunitari o pubblici in genere, il tempo libero, l'assistenza fiscale, le politiche attive del lavoro.

**Art 30 Autonomia giuridica ed amministrativa**

I Sindacati e le Associazioni aderenti al Conf. S.A.I.L., gli Enti confederali dell'Organizzazione sindacale, per il tramite delle persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico del Conf. S.A.I.L., e in alcun modo potranno chiedere di essere sollevate dalle stesse ed in particolare, per il vincolo di adesione al Conf. S.A.I.L.

**Art. 31 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento di attuazione, si rinvia alle norme del Codice civile e di legge, per quanto applicabili.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.